



COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

Ordinanza Dirigenziale N. 55
Data di registrazione 05/10/2026

**OGGETTO: ORDINANZA VIABILISTICA GARA CICLISTICA
INTERNAZIONALE "120 IL LOMBARDIA" DEL 10.10.2026**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

- **Vista** la nota PEC prot. n. 12308 del 31.08.2026, con la quale l'Amministratore Delegato di RCS Sport S.p.a., sig. Paolo Giacomo Bellino, ha chiesto il transito per lo svolgimento nella giornata di sabato 10 ottobre 2026 della competizione sportiva ciclistica denominata "120^ Il Lombardia", con partenza alle ore 10:45 da Bergamo e arrivo previsto alle ore 16:40 a Como, che interesserà la viabilità nel Comune di Zogno, come da percorso di gara allegato;
- **Visto** che l'istanza prevede altresì la richiesta di sospensione della circolazione per 45 minuti prima del passaggio dei professionisti in gara (calcolato sulla media più veloce) sul percorso interessante la viabilità nel Comune di Zogno — lungo le vie Piave loc. Ambria (primo tratto su S.P. 27 di competenza provinciale), Tiolo loc. Ambria, Monte Grappa, Donatori di Sangue, XXV Aprile, XIV Maggio, Cesare Battisti, Antonio Locatelli, Grotte delle Meraviglie (compreso un tratto di S.S. 470 di competenza A.N.A.S. Lombardia S.p.A.) — fino all'arrivo previsto a Como secondo le varie modalità orarie (38 km/h arrivo alle ore 17:20, 40 km/h arrivo alle ore 16:59, 42 km/h arrivo alle ore 16:40);
- **Ritenuto** di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002, n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara, nonché di adottare tutte le limitazioni necessarie per la tutela e la sicurezza dei partecipanti;
- **Considerato** che i tratti di strada comunale percorsi ricadono nel centro abitato di Zogno (BG);
- **Visti** gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, e l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, e successive modificazioni;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare nella giornata di **sabato 10 ottobre 2026**, lungo tutto il percorso della competizione sopra indicata ricadente nell'ambito

territoriale del Comune di Zogno — nello specifico lungo le vie: Piave loc. Ambria (primo tratto su S.P. 27 competenza provinciale), Tiolo loc. Ambria, Monte Grappa, Donatori di Sangue, XXV Aprile, XIV Maggio, Cesare Battisti, Antonio Locatelli, Grotte delle Meraviglie (con un tratto di S.S. 470 di competenza A.N.A.S. Lombardia S.p.A.) a partire da **45 minuti prima** del transito dei ciclisti professionisti in gara alla media più veloce indicata nella cronotabella (42 km/h), con **sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare stimato a Zogno a partire dalle ore 11:30** e, comunque con rimando all'autorizzazione che verrà rilasciata dalla Provincia di Bergamo, richiamando al riguardo l'osservanza delle prescrizioni imposte, fino al transito del veicolo munito di cartello "fine gara ciclistica" posto in coda alla manifestazione e all'emanazione dell'ordinanza del Prefetto di Bergamo.

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi ancora in gara, a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara", di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285.

Durante il periodo di sospensione o limitazione temporanea della circolazione:

- Il veicolo con il cartello mobile "**inizio gara**" non dovrà transitare con troppo anticipo rispetto al primo concorrente, ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "**fine gara**" non dovrà attardarsi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara, rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti.
- È **vietato il transito** di qualsiasi veicolo non al seguito della gara in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopraindicata).
- È **vietata la sosta** di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti.
- È fatto **divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi** nel percorso di gara o sulle corsie gravate dalla limitazione.
- È fatto **obbligo a tutti i conducenti di veicoli** provenienti da strade o aree che intersecano o si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di **arrestarsi prima di impegnarla**, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- È vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie a evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati **non si applicano** ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE ALTRESÌ CHE:

1. Gli **Organi di Polizia Stradale** di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte e di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
2. Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato.
3. I concorrenti e i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale ovvero, in sostituzione o supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel numero, con le attrezzature, gli equipaggiamenti e secondo le modalità previste dal *Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche* (approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002, n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012).
4. L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione o limitazione temporanea della circolazione.
5. Gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, come specificatamente disposto dalla Questura di Bergamo con apposita ordinanza.
6. La massima pubblicità della presente ordinanza sarà curata altresì dagli organizzatori, avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica e di comunicati sui mezzi di informazione, conformemente alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione alla manifestazione sportiva.

AVVERTE CHE:

- Il Comune **declina ogni responsabilità** relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dai trasgressori della presente ordinanza.
- Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990, n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di **60 giorni** dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia.
- È altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 285/92 e dell'art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di **60 giorni**, all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

Alla Questura di Bergamo

Alla Prefettura U.t.G. di Bergamo

Alla Provincia di Bergamo

Alla RCS Sport S.p.A.

Responsabile del Settore
EMILIANO ISIDORO PANINFORNI

Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)

p_bg.p_bg.REGISTRO UFFICIALE.I.0074595.06-10-2026.h.10:03

Comune di Roncola Prot. n. 0004647 del 07-10-2026 arrivo